## SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2216

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TERZI, SPERONI, BOSO, BRIGANDÌ, BRUGNETTINI, CARINI, CAVITELLI, COPERCINI, FANTE, FRIGERIO, LOMBARDI-CERRI, MARCHINI, PEDRAZZINI, ROBUSTI, SCAGLIONE, SERRA, STEFANI e WILDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1995

Disciplina della professione di istruttore subacqueo

Onorevolt Senatori. – Il presente disegno di legge stabilisce le norme in materia di ordinamento della professione di istruttore subacqueo e di accompagnatore o guida subacquea.

Attualmente gli elementi positivi e negativi caratterizzanti l'attività di istruttore subacqueo sono principalmente quattro:

- attività sportiva legata all'attività turistica;
- attività che vede la didattica come professione;
- attività da svolgersi con le dovute garanzie per il cliente;
- 4) attività esente nella maggior parte dei casi da controlli fiscali.

Analizzando meglio vediamo che questa attività, che rimane comunque sportiva, ha perso il carattere agonistico divenendo via via una pratica di godimento della natura circostante abbracciando tutte le fasce di età di ambo i sessi, dovendo comunque mantenere un alto grado di preparazione tecnica. L'attività subacquea, oggi in vertiginosa crescita, viene praticata principalmente nei periodi classici di vacanza estiva in Italia, e all'estero, sempre da turisti italiani, anche in periodi diversi: è in questo ambito che l'istruttore subacqueo si trova ad operare.

La potenziale pericolosità di questa attività, deve spingere il legislatore a dare al cittadino le più ampie garanzie in tema di affidabilità e professionalità degli operatori del settore, fissando i requisiti minimi tecnico-culturali ai quali l'istruttore subacqueo che vuole iniziare tale professione deve rispondere.

L'attività subacquea non è più solo attività esclusivamente marittima, anche perchè è sempre più diffusa la pratica di immergersi in acque interne: laghi, fiumi eccetera. Tutto ciò fa sì che in Italia, potenzialmente, vi sia territorio fruibile da una schiera sempre più grande di subacquei, che va ben oltre gli 8.000 chilometri di costa, con un impatto ambientale che se non controllato, può sortire effetti indesiderati, ma che se «educato» attraverso la coscienza ecologica, che la maggior parte delle sigle didattiche oggi presenti sul territorio Italiano dimostrano di avere, può diventare un veicolo di cultura conservativa dell'ambiente. In questo, l'istruttore subacqueo è il primo elemento trainante.

Detto ciò, è necessario fare una analisi dell'attuale realtà della subacquea in Italia per capire il perchè dell'urgenza di una legge che tuteli il cittadino e la professionalità degli operatori. Abbiamo oggi in Italia un certo numero di associazioni che chiamiamo Sigle didattiche (S.D.), che si sono affermate con propri istruttori subacquei e che rilasciano brevetti a tutti i livelli. Grazie a queste sigle didattiche si è generata una diffusione della pratica subacquea che ha precedenti solo nel boom dello sci, avuto negli anni '70, con conseguenti interessi economici importanti, che pone al centro sempre l'istruttore subacqueo, quale tramite tra l'industria, sia di materiali che turistica, e la promozione dell'attività stessa.

Ciò ha innescato un pericoloso meccanismo di proliferazione di nuove sigle didattiche, che proprio per la mancanza di una normativa nazionale in merito, tendono a rilasciare brevetti che si possono considerare quanto meno non adeguati agli standards di sicurezza oggi riconosciuti a livello internazionale. Ed è proprio per evitare, in futuro, di generare confusione, che vi è la necessità di regolare, attraverso una normativa, i parametri minimi per il rilascio dei brevetti, nonchè l'identificazione di coloro che saranno i soggetti professionali (istruttori subacquei) abilitati ad insegnare ed a

rilasciare brevetti. Da ciò se ne deduce che l'istruttore subacqueo sarà l'elemento fondamentale sul quale basare il disegno di legge.

Nella fase transitoria si dovranno riconoscere quelle sigle didattiche che possiedono i titoli necessari. Questi titoli dovranno derivare in primo luogo dalla storia dell'associazione, agenzia o federazione (valutandone inoltre la consistenza in numero di iscritti a livello nazionale, internazionale o quantomeno europeo) che dovrà soddisfare, al di là della didattica impiegata, i criteri di sicurezza nel rilascio dei brevetti ai vari livelli, e che abbia un numero di istruttori subacquei, diffusi su tutto il territorio nazionale, tale da potere essere considerata a diffusione nazionale.

A questo proposito si potrebbe riconoscere come valida una proposta che venisse dal Coordinamento sigle didattiche subacquee (C.S.D.S.), organismo composto dalle sigle didattiche più rappresentative in Italia.

Riconoscere il Coordinamento sigle didattiche subacquee come elemento di mediazione, durante la fase transitoria della legge, sarà fondamentale in quanto avremo già riunite le parti interessate e si potrà impedire così che, gruppi o singoli, non qualificati, ottengano spazi insperati. Per evitare questo bisognerà stabilire un termine dopo il quale non sia possibile rientrare nell'ambito delle norme transitorie della legge.

Identificate le sigle didattiche, in fase transitoria, queste saranno le garanti per l'istruttore subacqueo. Successivamente, il legislatore dovrà ottenere garanzie sul piano tecnico-culturale direttamente dal futuro istruttore subacqueo e ciò potrà avvenire solo attraverso un esame avanti ad una commissione che accerti l'idoneità dello stesso (una sorta di esame di Stato).

Questa commissione dovrà essere composta dai massimi rappresentanti, o loro delegati, delle varie sigle didattiche.

A questo punto vi sarà la necessità di avere un autogoverno della categoria degli istruttori subacquei; ciò potrà essere fatto istituendo un Albo professionale degli istruttori subacquei tenuto dal relativo Collegio, che potrà diventare la struttura portante di tutta la subacquea italiana non limitandosi alla sola vigilanza sugli albi, ma con funzioni propositive nel rapporto con le istituzioni.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

(Oggetto della professione di istruttore subacqueo)

- 1. È istruttore subacqueo chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di immersione subacquea in tutte le sue specializzazioni, esercitate in apnea e con l'ausilio di attrezzi atti a fornire aria durante l'immersione, quali: bombole, sistemi a circuito chiuso e semichiuso o fonti d'aria collegate direttamente a compressori in superficie.
- 2. L'attività può essere esercitata in tutte le acque nazionali, salvo diverse regolamentazioni degli enti preposti.

## Art. 2.

(Albo professionale degli istruttori subacquei)

1. L'esercizio della professione di istruttore subacqueo è subordinata alla iscrizione in apposito Albo professionale nazionale tenuto, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione, dal Collegio nazionale degli istruttori subacquei di cui all'articolo 10 della legge.

## Art. 3.

(Condizioni per l'iscrizione all'Albo professionale)

- 1. Possono essere iscritti all'albo degli istruttori subacquei coloro che siano in possesso della relativa abilitazione conseguita con le modalità di cui all'articolo 4, nonchè dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;

- b) maggiore età;
- c) idoneità psicofisica attestata da certificato specialistico rilasciato dal medico sportivo, integrato dagli opportuni esami di laboratorio;
- d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
- e) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione anche se temporanea dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- f) titolarità di una assicurazione per la copertura di rischi verso terzi.

#### Art. 4.

(Abilitazione tecnico-didattica e culturale)

- 1. L'abilitazione all'esercizio della professione di istruttore subacqueo si consegue mediante il superamento degli esami di cui all'articolo 6.
- 2. L'ammissione agli esami di cui al comma 1 è subordinata al possesso di certificazione tecnica di istruttore subacqueo rilasciata da una delle sigle didattiche riconosciute ai sensi dell'articolo 15 della presente legge.

## Art. 5.

(Competenze delle sigle didattiche)

- 1. Le sigle didattiche in accordo con il Collegio degli istruttori subacquei definiscono ed aggiornano i criteri ed i livelli delle tecniche subacquee che formano oggetto d'esame.
- 2. Le sigle didattiche sono tenute, almeno annualmente, ad organizzare un corso per istruttore subacqueo prevedendo i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche di immersione, didattica, pericoli del mare e delle acque interne, orientamento in immersione, salvamento, pronto soccorso, diritti e doveri dell'istruttore subacqueo, leggi e regolamenti professionali.

#### Art. 6.

### (Commissione di esame)

1. La commissione di esame è nominata dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i quali provvederanno a fissare i criteri con apposito regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

# (Validità di iscrizione e aggiornamento professionale)

- 1. L'iscrizione all'Albo ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psicofisica e del requisito previsto dalla lettera e) dell'articolo 3 ed a seguito della frequenza di appositi corsi di aggiornamento.
- 2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale degli istruttori subacquei, avvalendosi per la parte tecnico-didattica degli istruttori subacquei tecnici indicati dal Collegio nazionale degli istruttori subacquei.
- 3. La frequenza ai corsi di cui al presente articolo con i relativi esami finali costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo.

#### Art. 8.

## (Istruttori subacquei stranieri)

- 1. Le Capitanerie di porto disciplinano l'esercizio, nel territorio di loro competenza, delle attività svolte da istruttori subacquei stranieri non iscritti all'Albo nazionale italiano.
- 2. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al parere del Coordinamento delle sigle didattiche subaquee d'intesa con il Collegio nazionale degli

istruttori subacquei di cui all'articolo 9. Vale il criterio della equivalenza dei titoli e della reciprocità.

2. L'elenco degli Stati e delle relative sigle didattiche equipollenti viene comunicato annualmente alle Capitanerie di porto dal Coordinamento sigle didattiche subacquee entro il 30 aprile di ogni anno.

#### Art. 9.

(Collegio nazionale degli istruttori subacquei)

- 1. È istituito il Collegio nazionale degli istruttori subacquei come organo di autodisciplina e autogoverno della professione. Del Collegio fanno parte tutti gli istruttori subacquei iscrittì all'Albo nonchè gli istruttori subacquei che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità. Le cariche elettive hanno durata quadriennale con la possibilità di rielezione per non più di una volta.
  - 2. Sono organi del collegio:
- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;
- b) il consiglio direttivo, composto dai membri del Collegio nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera c) del comma 3;
- c) il presidente eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
  - 3. Spetta all'assemblea del Collegio:
    - a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- c) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del consiglio direttivo;
- d) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti di questo.
- 4. Spetta al consiglio direttivo del Collegio svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali e degli elenchi degli accompagnatori o

guide subacquee professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari e la collaborazione con le competenti autorità.

5. La vigilanza sul Collegio nazionale degli istruttori subacquei, nonchè l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera c) del comma 3, spettano al Ministero dei trasporti e della navigazione.

#### Art. 10.

(Funzioni del Collegio nazionale)

- 1. Spetta al Collegio nazionale degli istruttori subacquei:
- a) elaborare le norme di deontologia professionale;
- b) definire in accordo con il Coordinamento sigle didattiche subacquee i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove d'esame:
- c) mantenere i rapporti con le associazioni, le sigle didattiche degli istruttori subacquei e di altre categorie professionali sia in Italia che all'estero;
- d) collaborare con le autorità statali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
- e) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti all'Albo professionale da devolvere a favore del Collegio nazionale per le attività di sua competenza.

#### Art. 11.

(Sanzioni disciplinari e ricorsi)

- 1. Gli istruttori subacquei iscritti all'Albo professionale i quali si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge, sono passibili delle seguenti sanzioni:
  - a) ammonizione scritta;
  - b) censura;
- c) sospensione dall'Albo per un periodo da un mese ad un anno;
  - d) radiazione dall'Albo.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro questi provvedimenti, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

#### Art. 12.

(Esercizio abusivo della professione)

- 1. L'esercizio abusivo della professione di istruttore subacqueo è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito dei clienti in immersione.

#### Art. 13.

## (Scuole subacquee)

- 1. Lo Stato disciplina l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole subacquee in conformità ai seguenti orientamenti:
- a) le scuole subacquee devono avere nel proprio organico almeno un istruttore subacqueo tecnico;
- b) devono annoverare almeno due istruttori subacquei;
- c) le scuole subacquee sono rette da propri regolamenti i quali devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli istruttori subacquei alla gestione e alla organizzazione delle stesse.

#### Art. 14.

(Corsi ed istruttori di enti promozionali)

1. Gli enti o società di promozione sportiva riconosciuti dal CONI hanno la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività

subacquee e per la formazione dei relativi istruttori.

- 2. Per le attività considerate di carattere non professionale, svolte dagli istruttori ai sensi del comma 1, non può essere corrisposta alcuna retribuzione.
- Le attività degli istruttori subacquei di cui al presente articolo sono disciplinate dai regolamenti degli enti o società di appartenenza.

#### Art. 15.

## (Parametri di riconoscimento delle sigle didattiche)

- 1. Sono riconosciute quali sigle didattiche di cui all'articolo 4, comma 2, quelle associazioni presenti sul territorio nazionale che rispondano ai seguenti requisiti:
- a) essere presenti sul territorio nazionale da almeno due anni, con proprie sedi o istruttori subacquei in almeno due terzi delle regioni italiane;
- b) avere rilasciato almeno duemila brevetti di livello base;
  - c) possedere propri standards didattici;
- d) abilitare i propri istruttori subacquei tramite corsi ed esami;
- e) essere regolarmente iscritti alla Camera di commercio con posizione fiscale e partita IVA;
- f) fare parte del Coordinamento sigle didattiche subacquee.

#### Art. 16.

#### (Norma transitoria)

1. Sono iscritti di diritto all'Albo professionale degli istruttori subacquei e guide subacquee coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della documentazione, rilasciata da sigle didattiche riconosciute di cui all'articolo 15, atta a dimostrare l'attività di formazione svolta per almeno tre anni o dimostrino di avere rilasciato almeno cinquanta brevetti operando per conto delle suddette sigle didattiche.

2. Le norme attuative della presente legge verranno emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

	*		
		•	
,			